

# STATUTO

## PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON  
SOCIO UNICO

Sede legale: PISA PI VIA CESARE BATTISTI 71

Codice fiscale: 01707050504

Numero Rea: PI - 148316

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2008 - Statuto completo .....	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PISAMO Azienda per la Mobilità S.P.A."

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5° n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni la società per azioni a capitale interamente pubblico denominata:-

"PISAMO - Azienda per la Mobiltà S.p.A."

in forma abbreviata "PISAMO SPA".

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in Pisa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Essa può istituire nei modi di legge sedi secondarie, agenzie, rappresentanze anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:  
-l'organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade e piazze pubbliche e comunque su suolo pubblico nonché su aree di carattere privato;  
-la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel





-la realizzazione di servizi di scuolabus e di sistemi di trasporto non convenzionali finalizzati a sopperire ad una particolare domanda di pubblico servizio e/o in occasione di eventi a carattere straordinario e/o che prevedano particolari afflussi di persone nell'ambito del tessuto urbano;

-la prestazioni di servizi in favore di enti pubblici in materia di pianificazione del traffico e della sosta, di progettazione e realizzazione di interventi sulla circolazione, di pianificazione del trasporto pubblico urbano, di programmazione e pianificazione urbanistica per quanto connessa con la gestione del traffico e della mobilità, tenendo comunque conto delle necessarie integrazioni tra i servizi di trasporto pubblico locale, le nuove tecnologie, la tutela dell'ambiente, la riqualificazione urbana e le trasformazioni del territorio;

-la rimozione ed il blocco dei veicoli disposti dagli organi competenti ai sensi del d.lgs.n.285/1992 e successive modifiche e integrazioni, la custodia e la gestione dei veicoli rimossi; la rimozione delle biciclette abbandonate o comunque collocate fuori dagli spazi consentiti;

-la formazione, il coordinamento e la gestione degli "ausiliari del traffico", nonché lo svolgimento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle aree di sosta e di parcheggio ed in generale nell'ambito dei servizi assegnati alla società, nei limiti e con le modalità di cui

all'art. 17, commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 nonché all'art. 68, commi 1,2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;

-la gestione della pubblicità commerciale, anche con pannelli a messaggio fisso o variabile o con ogni altro strumento consentito, su strade ed aree pubbliche, nonché nelle aree di parcheggio, di sosta o di fermata, sui titoli e documenti di sosta e di circolazione, sui titoli e documenti di viaggio, nelle infrastrutture di trasporto ed in ogni altro luogo o mezzo connessi con lo svolgimento dei servizi e delle attività proprie della società, nell'ambito della programmazione degli impianti e spazi pubblicitari di competenza degli enti e delle amministrazioni pubbliche.

-l'esercizio degli altri servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività sopra indicate;

-la partecipazione a progetti innovativi di ricerca e sperimentazione in regime di partenariato e di cofinanziamento con altri enti pubblici e privati, con l'Unione Europea e/o nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici;

-l'affidamento a terzi di lavori di progettazione e di costruzione ed in generale l'affidamento a terzi di servizi, lavori e forniture;

-l'acquisizione di partecipazioni o interessenze in società,

consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa o analoghe strutture associative aventi per oggetto attività connesse all'oggetto sociale;

-il compimento di ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, ritenuta necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

2. L'esercizio delle attività di cui sopra è effettuato nell'interesse del comune di Pisa e degli altri soci pubblici secondo le modalità proprie degli affidamenti in "house" e con rendicontazione separata rispetto alle attività svolte per altri soggetti non soci.

3. La società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività per i soci.

4. La società potrà inoltre, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, assumere partecipazioni in altre imprese e rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali anche a favore di terzi.

#### Art. 4

##### DURATA

1. La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

#### Art. 5

##### Domicilio

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e

del revisore, per ciò che attiene ai rapporti con la società,  
è quello che risulta dai libri sociali.

## TITOLO II

(Capitale sociale - Soci - Azioni - Obbligazioni - Strumenti  
finanziari)

### Art. 6

#### CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 1.300.000,00 suddiviso in  
numero 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni da 1 euro ca-  
dauna. Le azioni sono nominative e ogni azione è indivisibile  
e dà diritto a un voto.

2. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, per delibera-  
zione dell'assemblea dei Soci mediante conferimenti in natura  
e/o mediante conferimenti in denaro.

3. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al  
100% per tutta la durata della società; possono concorrere a  
comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di so-  
cietà vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capita-  
le interamente detenuto da enti pubblici locali.

### Art.7

#### SOCI

1. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al  
100% per tutta la durata della società.

2. Potranno assumere la qualità di soci i comuni, le comunità  
Montane, i consorzi fra enti pubblici, le aziende pubbliche e

gli Enti Pubblici Locali, nonché le società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico, che si avvalgono della società per affidare ad essa lo svolgimento delle attività elencate nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

Art. 8

AZIONI

1. Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti.
2. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Le azioni di cui sono titolari i soci sono trasferibili previo esercizio del diritto di prelazione. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve preventivamente offrirle in opzione agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone quale acquirente. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci, fissando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire ai soci di esercitare il proprio diritto di prelazione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro il termine fissato dalla comunicazione di cui in precedenza, debbono ma-

nifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni o diritti di opzione offerti, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste inoprate dai soci aventi lo stesso diritto. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

4. Le azioni trasferite in violazione del principio di cui al comma precedente non saranno legittimate all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

5. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente e/o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Art. 9

OBBLIGAZIONI, Strumenti finanziari E FINANZIAMENTI

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

3. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 10

RECESSO

1. Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437 primo comma.

2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine;

b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le

quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c.

Art. 11

Unico socio

1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 cc., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 12

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO III

Organi della società

(Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale)

Art. 13

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea degli Azionisti sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14

CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con le modalità di cui all'art. 2366 c.c.

2. L'avviso di convocazione indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, le materie da trattare e le altre eventuali indicazioni richieste dalla legge.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso che nella prima non si dovesse raggiungere il numero legale richiesto per la validità

della costituzione.

4. In mancanza delle formalità suddette, troverà applicazione l'art.2366, 4° comma c.c.

5. Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci che dimostrino di essere tali mediante presentazione del biglietto di ammissione che sarà rilasciato a quelli che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano a tal fine depositato i certificati presso la sede sociale o istituti bancari all'uopo designati nell'avviso di convocazione.

6. Gli azionisti, ove non intervengano personalmente, possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

#### Art. 15

##### DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso a norma del 2° comma dell'art. 2364 c.c. gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dagli enti pubblici, l'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrati-

vo entro il mese di novembre di ogni anno; in tale assemblea l'organo amministrativo illustrerà i dati del preconsuntivo, il budget per l'anno successivo, gli investimenti previsti e la loro copertura finanziaria. Eventuali variazioni consistenti dovranno essere riportate all'attenzione dell'assemblea. Il budget della società deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, ed ai sensi dell'art. 2364 del codice civile l'assemblea autorizza l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, a:

- acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre società
- vendere o affittare l'azienda o rami di azienda
- acquisire e/o alienare beni immobili
- acquisire nuovi servizi pubblici da parte di enti e/o modificazioni di quelli affidati o segmenti di essi;
- definire gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e servizi

4. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi

dell'articolo 12 del presente statuto.

Art. 16

TRASMISSIONE ATTI AI SOCI

1. L'organo amministrativo è tenuto ad inviare ai soci il budget come previsto dal presente statuto, il bilancio di esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.

2. Le delibere dell'assemblea devono essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo ai soci.

3. Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società.

4. Su richiesta dei competenti organi dei soci l'organo amministrativo deve esporre apposita relazione agli stessi sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, nonché sull'andamento generale della società.

ART. 17

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5° lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi soci, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi , che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione,

gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a)-mediante forme di controllo disciplinate dal presente statuto

b)-a mezzo dell'assemblea dei soci

c)-mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

#### ART. 18

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, saranno presiedute dal Vice Presidente o, in caso assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Ove infine la società sia amministrata da un Amministratore Unico ed in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea provvederà a nominare il suo Presidente a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 2371 c.c.

2. Il Presidente nomina il Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è

redatto da un notaio. Il Presidente controlla la valida costituzione dell'assemblea, la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di partecipare all'assemblea e regola la discussione e le relative votazioni.

3. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 19

##### SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da tre membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Consiglio nomina inoltre il Vice Presidente. Il Consiglio provvede infine alla designazione di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

2. L'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale.

3. Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile ex articolo 2409 bis cc., ferma restando la facoltà della società di attribuire detta funzione ad una società di revisione o ad un revisore unico iscritti negli appositi registri ex art. 2409 bis, comma 1, c.c.

#### Art. 20

##### AMMINISTRATORI

##### DURATA DELLA CARICA E COMPENSI

1. Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. Qualora venga meno uno degli amministratori, si provvederà alla sua sostituzione a norma dell'art 2386 c.c.

3. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

4. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea provvederà altresì a determinare il compenso dell'Amministratore Unico.

#### Art. 21

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri, con preavviso di cinque giorni e, in caso di urgenza, anche telegrafico o per telefax di 48 ore. Il Consiglio dovrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, i quali dovranno indicare gli ar-

gomenti all'Ordine del Giorno. In tal caso la convocazione deve farsi per una data compresa nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta.

2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza, teleconferenza o altra tecnica di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti nel corso della discussione stessa e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### Art. 22

##### POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

della Società salvo quelli riservati, dalla legge inderogabilmente all'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Il Consiglio potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti a norma dell'art. 2381 c.c.

3. I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 23

#### REPORT

1. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci pubblici, l'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino al trenta giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il trenta ottobre di ciascun anno.

2. Il report è accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della società fino alla chiusura dell'esercizio.

#### ART. 24

#### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

1. La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del

Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. Ai Consiglieri delegati spetterà la rappresentanza nei confronti dei terzi per le materie e nei limiti delle deleghe ricevute.

Art. 25

COLLEGIO SINDACALE

23.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

23.2. L'assemblea determina il compenso dovuto ai Sindaci effettivi all'atto della loro nomina.

Art. 26

ESERCIZIO SOCIALE

24.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio che sottoporrà prima all'esame dei Sindaci e poi alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27

BUDGET, AUTORIZZAZIONE DEI SOCI, CONSUNTIVO

1. La società redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale.

2. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rap-

porto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

-le linee di sviluppo delle diverse attività

-il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione delle spesa prevista e delle modalità della sua copertura

-la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile

-la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario

-il piano di assunzione del personale

3. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

4. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

5. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale, è articolato per programmi e ove possibile per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti, i costi ed i ricavi previsti.

6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno, trasmessi ai soci ed approvato dall'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno, salvo proroghe.

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, autorizza l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal budget. Eventuali variazioni del budget devono essere tempestivamente portate a co-

noscenza dei soci ed approvate in assemblea.

Art. 28

RIPARTO DEGLI UTILI

1. Gli utili netti di ogni esercizio, dopo che sia stata prelevata una somma pari al 5% per la riserva legale fino alla quota prevista dall'articolo 2428 del cc., saranno devoluti agli azionisti, salva sempre la facoltà dell'Assemblea di deliberare la destinazione di detti utili, in tutto o in parte, a riserve ordinarie e straordinarie od a fondi speciali, oppure di rimandarli ai successivi esercizi o comunque di disporne altra destinazione.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine annualmente fissato. I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 29

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e i relativi compensi.

Art. 30

Clausola compromissoria E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, eccezion fatta per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa su istanza della parte più diligente.

2. L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale, facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.

3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

#### Art. 31

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Firmato Alberto Paolicchi - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 13.10.2008